

STATUTO

L'INFINITO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VALLEFOGLIA PS VIA PIETRO
NENNI 105

Numero REA: PS - 281639

Codice fiscale: 02775070416

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	Allegato "A" al Rep. 800/663
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune	
	di Morciola del Comune di Vallefoglia (PU), la Società Coope-	
	rativa denominata "L'INFINITO Societa' Cooperativa Sociale".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, tra le	
	quali la Legge 8 novembre 1991, n. 381, si applicano in quan-	
	to compatibili, le norme sulle società a responsabilità limi-	
	tata, nonché le norme del decreto legislativo 3 luglio 2017,	
	n. 117 - Codice del Terzo settore.	
	Con delibera dell'Organo amministrativo, la cooperativa può	
	aderire ad una delle Associazioni nazionali di rappresentanza	
	e tutela del movimento cooperativistico di cui al D.L.C.P.S.	
	14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle sue organizzazioni periferi-	
	che territorialmente competenti.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
	(duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per	
	i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	- 1 -	

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La società cooperativa è a mutualità prevalente, in quanto si avvale, nello svolgimento della propria attività, prevalentemente delle prestazioni lavorative o degli apporti di servizi dei soci cooperatori, potendo peraltro avvalersi, ma in misura subordinata, anche delle prestazioni lavorative di terzi.

A tal fine gli amministratori ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente quanto stabilito dall'articolo 2513 c.c. in combinato disposto con quanto stabilito dall'articolo 2425 c.c.

Sono comunque fatti salvi i diversi criteri previsti dalla legge.

La cooperativa potrà anche integrare il principio della mutualità, destinando oltre a quanto stabilito dalla vigente normativa nell'ambito delle proprie possibilità - maggiori fondi per la previdenza e l'assistenza, compresa quella infortunistica, nonché per un ristorno a favore dei soci.

La cooperativa si iscriverà all'albo di cui all'articolo 2512 c.c. depositando annualmente i propri bilanci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Cooperativa, senza finalità speculative o di lucro e nel rispetto del principio di mutualità, ha lo scopo di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale, e potrà svolgere la propria attività

	nei seguenti campi:	
	- servizi e prestazioni infermieristiche presso strutture sa-	
	nitarie, riabilitative e assistenziali pubbliche, private o	
	attivate direttamente;	
	- gestione case di riposo per anziani e residenze sanitarie	
	per anziani;	
	- gestione di presidi di accoglienza anche a carattere diurno	
	o di centri di servizi senza residenzialità o di comunità te-	
	rapeutiche e/o assistenza dei medesimi;	
	- gestione di strutture di ospitalità per soggetti non auto-	
	sufficienti o parzialmente autosufficienti e/o assistenza nel-	
	le medesime;	
	- interventi di sostegno e reinserimento sociale, attività di	
	animazione con finalità educative e di socializzazione;	
	- trasporto accompagnato di minori;	
	- trasporto assistito di disabili;	
	- servizio di home marker;	
	- organizzazione di vacanze e soggiorni sociali assistiti;	
	- assistenza domiciliare e telesoccorso;	
	- assistenza e ogni altra forma di intervento socio-educativo	
	in direzione dei disadattati psico-sociali, in un'ottica di	
	prevenzione;	
	- gestione di strutture educativo-assistenziali per minori;	
	- gestione di centri sociali e centri terapeutici territoriali	
	con annessi servizi all'utenza;	
	- 3 -	

	- gestione di servizi di segretariato sociale;	
	- animazione culturale nei quartieri per la gestione del tempo	
	libero attraverso l'organizzazione dei parchi giochi, ludote-	
	che, biblioteche, eccetera;	
	- gestione di servizi di assistenza ai tossicodipendenti, al-	
	coolisti, malati di a.i.d.s., attraverso centri di ascolto,	
	centri di prima accoglienza, unità di strada, comunità tera-	
	peutiche, in un'ottica di prevenzione, di riabilitazione e di	
	reinserimento socio-lavorativo;	
	- gestione di servizi di assistenza e recupero sociale di	
	svantaggiati;	
	- gestione di servizi e attività finalizzate al sostegno,	
	all'assistenza, formazione e inserimento lavorativo di profu-	
	ghi ed extracomunitari anche per quanto previsto nei preceden-	
	ti punti;	
	- gestione: del trasporto infermi; del soccorso avanzato e	
	della rianimazione; del trasporto e del soccorso neonatale; di	
	presidi di primo soccorso; di trasporti e soccorso in genera-	
	le; di servizi assistenza disabili e portatori di handicap in	
	generale; di servizi assistenza agli anziani; dei servizi di	
	emergenza sanitaria; di servizio soccorso di primo intervento	
	territoriale; del servizio necroscopico e cimiteriale; di ser-	
	vizi mortuari; di servizi crematori e di strutture per il com-	
	miato; di servizio di cimitero di urne; di servizio di camera	
	mortuaria con annessa struttura per il commiato; di servizio	
	- 4 -	

	di custodia provvisoria delle salme in attesa di sepoltura e/o	
	cremazione; dei servizi di inumazione e tumulazione di cadave-	
	ri; del servizio di deposito di osservazione delle salme e de-	
	gli obitori; del servizio di trasporto delle salme, dei cada-	
	veri, delle ceneri e di ossa umane; del servizio di affidamen-	
	to personale delle urne cinerarie; del servizio di cimiteri	
	per gli animali d'affezione; di attività funebre, disbrigo di	
	pratiche inerenti il decesso, fornitura di casse mortuarie e	
	di altri articoli funebri in occasione di un funerale; di ser-	
	vizi direttamente o indirettamente attinenti a quanto prima	
	elencato.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa po-	
	trà: provvedere all'acquisto, nell'interesse collettivo, delle	
	macchine, delle attrezzature e dei mezzi tecnici necessari al	
	raggiungimento dello scopo sociale; richiedere, nell'ambito	
	delle leggi vigenti e emanande, contributi a fondo perduto e	
	in conto capitale, nonché mutui integrativi necessari all'ac-	
	quisto di macchine e attrezzature necessarie per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può	
	avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite, nei li-	
	miti del loro valore normale ai sensi dell'art.10 della legge	
	460/97 comma 6 lettere b) e c).	
	L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle so-	
	pra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente con-	
	- 5 -	

	nesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in	
	quanto integrative delle stesse.	
	La cooperativa gestisce, infine, Centri di aggregazione giova-	
	nile e comunità educative per minori.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali ed in via non preva-	
	lente, la Cooperativa può compiere tutte le operazioni commer-	
	ciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ri-	
	tenute dal Consiglio di Amministrazione necessarie od utili	
	per il conseguimento dell'oggetto sociale; può anche assumere,	
	sia direttamente che indirettamente, interessenze o participa-	
	zioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od	
	affine o connesso al proprio, nonché partecipare alle forme	
	associative di tutela del movimento cooperativo che saranno	
	ritenute adeguate dal Consiglio di Amministrazione.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con i	
	terzi, e può utilizzare le prestazioni lavorative sia dei soci	
	che dei terzi.	
	La Cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci,	
	finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale nel rispetto	
	della normativa tempo per tempo vigente.	
	A norma della Legge n. 142/2001 e successive modificazioni e	
	integrazioni, il socio lavoratore stabilisce con la Cooperati-	
	va - successivamente all'instaurazione del rapporto associati-	
	vo - un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	di collaborazione non occasionale o autonoma, o in qualsiasi	
	- 6 -	

	altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui	
	contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla for-	
	mazione degli organi sociali e alla definizione della struttu-	
	ra di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e al-	
	le decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e parte-	
	cipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche e/o giuridi-	
	che, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art.	
	2522, appartenenti alle seguenti categorie:	
	1) soci prestatori vale a dire persone fisiche che possiedono	
	i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro	
	attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali,	
	mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in	
	rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro dispo-	
	nibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici	
	- 7 -	

	ed alle decisioni sulla loro destinazione;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro atti-	
	vità gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai	
	sensi e per gli effetti della Legge 381/91;	
	3) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indiretta-	
	mente dei servizi della Cooperativa.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in	
	base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezio-	
	ne della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che	
	esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o parteci-	
	pano a società che, per l'attività svolta, si trovino in ef-	
	fettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione	
	dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, terzo comma, del Codice Civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di	
	completare la loro formazione, soggetti in grado di contribui-	
	- 8 -	

	re al raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria specia-	
	le viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento	
	dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cin-	
	que anni.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo	
	essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella cate-	
	goria in parola, nell'Organo Amministrativo della Cooperativa	
	sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti	
	ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del	
	presente Statuto, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le può recedere in qualsiasi momento.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci coo-	
	operatori dall'art. 16 del presente Statuto:	
	- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	- la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai mo-	
	menti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo Ammi-	
	nistrativo anche prima della scadenza fissata al momento della	
	sua ammissione.	
	I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un	
	trattamento economico e normativo non inferiore a quello pre-	
	- 9 -	

	visto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del de-	
	creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, in cia-	
	scun ente del Terzo settore, la differenza retributiva tra la-	
	voratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a	
	otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.	
	Gli enti del Terzo settore danno conto del rispetto di tale	
	parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella	
	relazione di cui all'articolo 13, comma 1.	
	Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nel-	
	lo svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrive-	
	re in un apposito registro i volontari che svolgono la loro	
	attività in modo non occasionale.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 7 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59.	
	Art. 8 (Conferimento e partecipazioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il	
	potenziamento aziendale di cui al successivo art. 21, punto	
	primo lettera b), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in	
	natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili.	
	- 10 -	

La quota minima è Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero).

Art. 9 (Alienazione delle partecipazioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo Amministrativo il proposto acquirente e l'Organo Amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle quote, tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 10 punto e).

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo Amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;

	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti in assemblea i seguenti voti:	
	- 1 (un) voto per conferimento pari ad Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero);	
	- 2 (due) voti per conferimento non superiore ad Euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero);	
	- 3 (tre) voti per conferimento non superiore ad Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero);	
	- 4 (quattro) voti per conferimento non superiore ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero);	
	- 5 (cinque) voti per conferimento superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero).	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	- 12 -	

	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra	
	questo ed il capitale conferito dai soci operatori.	
	Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito	
	dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del	
	precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito	
	dei soci operatori, in quanto compatibili con la natura del	
	rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i re-	
	quisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.	
	TITOLO V	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 12 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo Amministrativo domanda scritta che dovrà contenere,	
	se trattasi di persona fisica:	
	- 13 -	

	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;	
	c) per il socio prestatore: i requisiti tecnico-professionali e l'attività di lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;	
	d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	e) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art. 40 e seguenti del presente Statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e), f) e g) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	- 14 -	

	L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei So-	
	ci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suin-	
	dicate.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo,	
	sul Libro dei Soci.	
	L'Organo Amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e co-	
	municarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	Amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di de-	
	cadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente con-	
	vocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Art. 13 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	Statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	all'Organo Amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- 15 -	

	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo Am-	
	ministrativo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal Libro dei Soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezio-	
	ne della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera	
	raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 14 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per	
	causa di morte.	
	Art. 15 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, fatto salvo quanto	
	previsto per il socio sovventore, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati moti-	
	vi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso	
	per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la	
	Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in	
	dettaglio in apposito regolamento;	
	d) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	- 16 -	

	Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stes-	
	sa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla società. L'Organo Amministrativo deve esaminarla, entro	
	sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo Ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste al	
	successivo art. 40 e seguenti.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo Ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul Libro	
	dei Soci.	
	Art. 16 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio che:	
	- 17 -	

	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione. Con riferimento alle diverse tipologie di soci, i requisiti connessi alla partecipazione dei soci alla compagine sociale sono i seguenti:	
	- per i soci prestatori: lo svolgimento di attività lavorativa a favore della Cooperativa;	
	- per i soci volontari: la prestazione gratuita della propria opera a favore della Cooperativa;	
	- per i soci fruitori: la fruizione, diretta o indiretta, dei servizi della Cooperativa;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a venticinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo, si renda moroso nel versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) in qualunque modo, anche nell'esecuzione del rapporto di lavoro, causi significativi danni materiali o d'immagine alla società, oppure sia causa di dissidi o disordini fra i soci	
	- 18 -	

	tali da compromettere in modo rilevante il normale ed ordinato	
	svolgimento delle attività sociali ovvero ponga in essere com-	
	portamenti tali da compromettere il vincolo fiduciario su cui	
	si fonda il rapporto sociale;	
	e) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere com-	
	portamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti	
	tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per	
	motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato mo-	
	tivo;	
	f) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 40 e se-	
	guenti del presente statuto, nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione da socio comporta, in ogni caso, la risoluzione	
	del rapporto di lavoro.	
	Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione,	
	sono comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo Amministrativo su tali materie sono demandate alla	
	- 19 -	

decisione del Collegio Arbitrale, regolato dall'art. 40 e seguenti del presente Statuto.

Art. 18 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, terzo comma, del Codice Civile.

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote effettivamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dal-	
	la data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra	
	essi che li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 secondo	
	e terzo comma del Codice Civile.	
	Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote effettiva-	
	mente versate in favore dei soci receduti od esclusi o degli	
	eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto	
	entro un anno dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale	
	è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore	
	degli eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	dell'Organo Amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b),	
	c), d) ed f), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento	
	dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdo-	
	no il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come	
	sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-	
	te dal rimborso delle quote o azioni, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	- 21 -	

	prestiti, il credito da derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del Codice Civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresen-	
	tati da quote di valore pari ad Euro 300,00 (trecento virgola	
	zero zero);	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti	
	nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore	
	delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o	
	esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le som-	
	me versate dai soci;	
	- 22 -	

	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge.	
	Nessun socio può possedere una quota superiore ai limiti di	
	legge secondo quanto previsto dall'articolo 2525 c.c. secondo	
	comma.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i so-	
	ci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento	
	della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, né essere cedute con effetto verso la società senza	
	l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante ac-	
	quirente le indicazioni previste nel precedente art. 12.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei	
	Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	- 23 -	

re motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione dell'Organo Amministrativo, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazio-	
	ne degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta	
	dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra	
	i soci sovventori. La Cooperativa può utilizzare le riserve di-	
	visibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella	
	misura massima prevista dal codice dalla legge per le coopera-	
	tive a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo Amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soli soci prestatori, qualora lo consen-	
	- 25 -	

	tano le risultanze dell'attività mutualistica. I ristorni po-	
	tranno essere erogati oltre che mediante erogazione diretta	
	anche sotto forma di aumento gratuito del valore delle quote-	
	detenute da ciascun socio.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di eser-	
	cizio, su proposta dell'Organo Amministrativo, potrà delibera-	
	re a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previ-	
	sti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n.142	
	del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso	
	secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi	
	ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura	
	dell'Organo Amministrativo sulla base dei seguenti criteri	
	(singolarmente presi o combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Decisioni dei soci)	
	- 26 -	

	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-	
	menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-	
	tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-	
	pongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio, la distribuzione degli utili e	
	la ripartizione dei ristorni;	
	b) la nomina e la struttura dell'Organo Amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'art. 2477 dei sindaci e	
	del presidente del Collegio sindacale o del revisore;	
	d) erogazione dei trattamenti economici ulteriori di cui alle	
	lettere a) e b) dell'art. 3 comma secondo della Legge n.142	
	del 2001;	
	e) approvazione del regolamento di cui all'art. 6 della Legge	
	n.142 del 2001;	
	f) definizione del piano di crisi aziendale e le misure per	
	farvi fronte secondo quanto previsto dall'art. 6 lett. e) dal-	
	la Legge n.142 del 2001;	
	g) le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	h) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei dirit-	
	ti dei soci;	
	i) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della-	
	- 27 -	

	liquidazione.	
	Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci fatto salvo quanto previsto al successi-	
	vo articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ov-	
	vero sulla base del consenso espresso per iscritto. La deci-	
	sione sul metodo è adottata dall'Organo Amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà concludersi	
	con la redazione e approvazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o	
	astensione;	
	- la sottoscrizione dei soci, sia consenzienti che astenuti	
	che contrari.	
	Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-	
	ne.	
	La mancanza di sottoscrizione dei soci entro il termine sud-	
	detto viene considerata come voto contrario.	
	- 28 -	

	Nel caso in cui si opti per il sistema del consenso espresso	
	per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto	
	nel quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci	
	i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere	
	alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla co-	
	pia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il	
	proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà	
	o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il	
	termine suddetto equivale a voto contrario. Le trasmissioni	
	previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi	
	mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro	
	della spedizione e del ricevimento, compresi fax e la posta	
	elettronica. Il procedimento deve concludersi entro quindici	
	giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo	
	della decisione.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a Libro dei Soci da almeno no-	
	vanta giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperato-	
	re o i voti previsti dall'art. 10 se socio sovventore.	
	I documenti di cui ai precedenti commi devono essere conserva-	
	- 29 -	

	ti presso la sede sociale per un tempo non inferiore a cinque	
	anni.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci. Quando si tratta	
	di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la	
	sua trasformazione è necessario il voto favorevole di almeno i	
	due terzi dei soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente artico-	
	lo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel libro delle	
	decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere b), f),	
	g), h) ed i) del precedente art. 25 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costi-	
	tutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere	
	adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del	
	metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordi-	
	naria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordi-	
	ne del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della	
	sede sociale oppure spedito a mezzo posta ordinaria, almeno 10	
	(dieci) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del	
	giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	- 30 -	

convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. Per quanto non previsto si applica integralmente l'art. 2479 bis del Codice Civile.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare lo scioglimento anticipato della società o la sua trasformazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono verificati all'inizio dell'assemblea e prima di ogni votazione.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere

	riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni perti-	
	nenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da	
	un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei	
	tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di	
	deposito o di pubblicazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel Libro	
	dei Soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione; Per i soci sovventori si applica il prece-	
	dente art. 10.	
	I soci, che per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-	
	sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio	
	avente diritto al voto.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Non è ammesso il voto segreto.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo Ammini-	
	strativo, ed in assenza di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presen-	
	- 32 -	

	ti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	dato da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.	
	Per organo amministrativo si intende il Consiglio di Ammini-	
	strazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione sarà composto da un numero di	
	consiglieri variabile da 3 a 5, e il loro numero sarà determi-	
	nato di volta in volta prima dell'elezione.	
	Gli amministratori resteranno in carica per il periodo deter-	
	minato dai soci al momento della nomina e nei limiti stabiliti	
	dalla legge.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è	
	stato ricostituito.	
	La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione	
	è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indica-	
	te dai soci cooperatori persone giuridiche; in ogni caso i so-	
	ci sovventori non possono essere più di un terzo dei componen-	
	ti del Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 33 (Consiglio di Amministrazione)	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	- 33 -	

	mina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri	
	un Presidente e un Vice Presidente.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo art. 34, possono essere adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta non è soggetta a parti-	
	colari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore	
	il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurato a	
	tutti gli aventi diritto adeguata informazione.	
	La decisione è adottata mediante redazione e approvazione per	
	iscritto di unico documento dal quale dovrà risultare con	
	chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori consenzienti;	
	- la sottoscrizione degli amministratori contrari o astenuti,	
	e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della lo-	
	ro contrarietà o astensione.	
	Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo	
	inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisio-	
	ne.	
	La mancanza di sottoscrizione entro il termine suddetto viene	
	considerata come voto contrario.	
	- 34 -	

	Il consenso espresso per iscritto consiste in una dichiarazio-	
	ne resa da ciascun amministratore con espresso e chiaro rife-	
	rimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il	
	consigliere consenziente dichiarare di essere sufficientemente	
	informato. I consensi possono essere trasmessi presso la sede	
	della società con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la pro-	
	va dell'avvenuto consenso.	
	La decisione è assunta soltanto qualora pervengano alla sede	
	della società, nelle forme sopra indicate ed entro otto giorni	
	dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi della	
	maggioranza degli amministratori.	
	Spetta al presidente del consiglio raccogliere i consensi	
	scritti ricevuti e comunicarne i risultati a tutti gli ammini-	
	stratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:	
	- i consiglieri favorevoli, contrari o astenuti;	
	- la data in cui si è formulata la decisione;	
	- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomen-	
	to oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi con-	
	siglieri.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica, non computandosi le astensioni.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società per al-	
	- 35 -	

meno cinque anni.

Art. 34 (Adunanze del Consiglio di Amministrazione)

In caso di richiesta di un amministratore, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso, il quale deve essere affisso presso la sede sociale oppure spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla

	formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione in detto luogo;	
	b) che sia consentito al presidente della riunione di accetta-	
	re l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della	
	riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizza-	
	zione;	
	d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla di-	
	scussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-	
	smettere documenti.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la	
	presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in cari-	
	ca;	
	le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si	
	intende respinta.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il	
	Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli ri-	
	masti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda	
	- 37 -	

alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 36 (Compiti degli Amministratori)

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Gli amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al Collegio sindacale, se esistente, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate

dalla Cooperativa e dalle sue eventuali controllate.	
Art. 37 (Compensi agli Amministratori)	
Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
ai membri del Consiglio di Amministrazione.	
Art. 38 (Rappresentanza)	
La rappresentanza della società spetta al solo presidente del	
consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delega-	
ti, se nominati.	
La rappresentanza della società spetta anche ai direttori,	
agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro	
conferiti nell'atto di nomina.	
Art. 39 (Collegio sindacale)	
Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se	
comunque nominato con decisione dei soci, si compone di tre	
membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci.	
Devono essere nominati con decisione dei soci due sindaci sup-	
plenti.	
Il presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione	
dei soci.	
I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo	
al terzo esercizio della carica.	
Essi sono rieleggibili.	
La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dalla deci-	
sione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
- 39 -	

	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, quando nominato, esercita anche il con-	
	trollo contabile ed è quindi integralmente composto da reviso-	
	ri contabili iscritti nel registro istituito presso il Mini-	
	sterio della Giustizia.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 40 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/2003, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 41, salvo che non sia previsto	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e so-	
	cietà che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando	
	sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni	
	assembleari;	
	c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o	
	nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è	
	condizione di proponibilità della domanda di adesione alla	
	Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	
	- 40 -	

comma precedente.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale di cui al presente articolo è il preventivo esperimento di un tentativo di conciliazione della controversia a sensi e per gli effetti degli articoli 38 e seguenti del D.lgs n. 5 del 17 gennaio del 2003.

Art 41 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa da UN.I.COOP.. In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente della camera di Commercio nel cui ambito territoriale ha sede la società.

I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente.

Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo sulla scelta del Presidente tra gli arbitri nominati, vi provvederà, su istanza della parete più diligente, il Pre-

	sidente del Tribunale del luogo in cui la società ha sede le-	
	gale. Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro no-	
	vanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vin-	
	colativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da	
	ogni formalità di procedura ed anche dal deposito del lodo,	
	salva la regola del contraddittorio. Il collegio arbitrale	
	stabilirà a chi faranno carico le spese relative all'arbitrato	
	o le eventuali modalità di ripartizione delle stesse.	
	Art. 42 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di	
	esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli arbitri è valutata quale cau-	
	sa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei	
	suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci pre-	
	sumere il venir meno della sua leale collaborazione all'atti-	
	vità sociale.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina-	
	rà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 44 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente	
	ordine:	
	- 42 -	

	- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c) e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 45 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Nella prima Assemblea successiva al rinnovo delle cariche sociali dovrà essere posto all'ordine del giorno l'esame del regolamento che disciplina i rapporti di lavoro nella Cooperativa, in modo che possano essere adottate le eventuali modifiche che si rendessero necessarie.	
	Art. 46 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e	
	- 43 -	

	devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riser-	
	ve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di	
	devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono	
	inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particola-	
	re ai sensi dell' articolo 2514 la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente ver-	
	sato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperati-	
	va, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale	
	sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 47 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative, cooperative	
	sociali, e sulle società a responsabilità limitata e le norme	
	del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del	
	Terzo settore, in quanto compatibili.	
	- 44 -	

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Noci, lì 14 aprile 2022.